Urteilskopf

119 Ib 74

8. Estratto della sentenza della Camera d'accusa del 12 marzo 1993 nella causa J. c. Ufficio federale di polizia (reclamo)
Regeste (de):
Vollzug des Auslieferungshaftbefehls; Art. 49 Abs. 2 IRSG.

Auch wenn der Auslieferungshaftbefehl nicht wirksam ist, solange sich der Verfolgte in Untersuchungs- oder Strafhaft befindet, kann dieser den Auslieferungshaftbefehl innert 10 Tagen seit dessen Eröffnung mit Beschwerde bei der Anklagekammer des Bundesgerichts anfechten (Änderung der in BGE 111 Ib 50 publizierten Rechtsprechung) (E. 1).

Regeste (fr):
Exécution du mandat d'arrêt aux fins d'extradition; art. 49 al. 2 EIMP.

Bien que le mandat d'arrêt aux fins d'extradition ne produise pas d'effets tant que la personne poursuivie est détenue pour les besoins d'une instruction ou l'exécution d'un jugement, le recours à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral contre ce mandat peut être formé dans les 10 jours dès sa notification au détenu (changement de la jurisprudence publiée aux ATF 111 Ib 50) (consid. 1).

Regesto (it):
Esecuzione dell'ordine di arresto ai fini di estradizione; art. 49 cpv. 2 AIMP.

Benché l'ordine di arresto in vista di estradizione non possa ancora essere eseguito fin tanto che la persona perseguita si trovi in carcere preventivo o espiatorio, il reclamo alla Camera d'accusa del Tribunale federale contro tale ordine va comunque proposto entro 10 giorni dalla sua notificazione all'interessato (cambiamento della giurisprudenza pubblicata in DTF 111 Ib 50) (consid. 1).

Erwägungen ab Seite 75

Considerando in diritto:

1. a) Il reclamante si trova attualmente detenuto, oltre che in base all'ordine di arresto a fini di estradizione, che ha dato origine alla sua carcerazione, anche in virtù di un ordine di arresto del Giudice dell'istruzione e dell'arresto per violazione della legge federale concernente il domicilio e la dimora degli stranieri e per truffa, ossia per due reati soggiacenti alla giurisdizione svizzera. In virtù dell'art. 49 cpv. 2 (AIMP), l'ordine di arresto in vista d'estradizione è inefficace fin tanto che la persona perseguita si trova in carcere preventivo o espiatorio. Il reclamante, benché sia stato arrestato originariamente ai fini di estradizione, si trova nella situazione descritta dall'art. 49 cpv. 2 AIMP, che stabilisce la prevalenza della carcerazione preventiva o espiatoria per reati soggetti alla giurisdizione svizzera, rispetto a quella in vista di estradizione. La sua situazione attuale è quindi quella di un detenuto in carcere preventivo; la carcerazione ai fini di estradizione diverrà efficace soltanto quando cessi

quella dipendente da reati soggetti alla giurisdizione svizzera.
b) In DTF 111 Ib 50, la Camera d'accusa del Tribunale federale ha stabilito che, poiché l'ordine di arresto in vista di estradizione è inefficace fintantoché la persona perseguita si trova in carcere preventivo o espiatorio, l'interessato non può impugnarlo fintantoché perduri tale circostanza. In base a questa giurisprudenza, il reclamo di J. sarebbe inammissibile, perché prematuro: egli non avrebbe un interesse giuridico attuale ad impugnare un ordine di arresto non ancora divenuto efficace (nel caso concreto, attualmente inefficace, dato che all'ordine dell'UFP è stata data esecuzione il 10 febbraio

1993 e che esso è stato seguito dall'ordine di arresto del magistrato ticinese dell'11 febbraio 1993, il quale, in virtù dell'art. 49 cpv. 2 AIMP, ha fatto venir meno l'efficacia dell'ordine di arresto dell'UFP). Questa giurisprudenza non può essere mantenuta, almeno nella sua formulazione più generale. Essa si fonda su di un principio di economia procedurale, che è di per se stesso provvisto di pregio: non conviene decidere anticipatamente su di una situazione che può modificarsi fino al momento in cui cessa la carcerazione preventiva o espiatoria e in cui inizia quella ai fini di estradizione; poiché il giudizio sulla legittimità dell'ordine di arresto in vista d'estradizione deve tener conto delle circostanze esistenti al momento in cui esso diviene efficace, sarebbe, secondo la menzionata giurisprudenza, inconferente giudicare in base a una situazione precedente. Senonché, all'applicazione di tale principio si oppongono nella maggioranza dei casi serie ragioni di ordine pratico e procedurale. Va anzitutto rilevato che la procedura di estradizione (di cui l'arresto ai fini di estradizione è cronologicamente ed effettivamente la prima fase, o una delle prime) non è per nulla sospesa in caso di carcerazione preventiva o espiatoria per reati soggetti alla giurisdizione svizzera. Tale procedura, che suole generalmente durare un tempo relativamente lungo (possibilità di proroga del termine di base, di successive richieste d'informazione complementari, di assicurazioni previe di vario genere - in materia di procedura nello Stato richiedente, di reciprocità ove non esistano convenzioni ecc.) segue - e deve seguire (v. ad es. art. 16 n. 4 della Convenzione europea di estradizione) - sollecitamente l'arresto provvisorio, anche se questo (per una disposizione del diritto interno svizzero, l'art. 49 cpv. 2 AIMP) diviene efficace solo alla cessazione della detenzione preventiva o espiatoria. Se si volesse essere conseguenti con la giurisprudenza pubblicata in DTF 111 Ib 50, occorrerebbe sospendere l'intera procedura di estradizione fino al termine della detenzione preventiva o espiatoria, ciò che non è manifestamente la prassi seguita e che sarebbe impensabile. In realtà, l'economia procedurale rettamente intesa esige un parallelismo procedurale, sia pure con il rischio di eventuali modifiche della situazione, intervenute nell'iter di ambedue le procedure. Scopo principale dev'essere che, quando cessi la detenzione preventiva o espiatoria (ossia quando sia stato deciso, provvisoriamente o definitivamente, che non si giustifica un rinvio a giudizio dinanzi ad autorità svizzere in stato di arresto, oppure quando la pena detentiva eventualmente pronunciata da autorità svizzere sia

stata scontata), il carcerato possa essere estradato senza indugio (se nel frattempo la procedura d'estradizione sollecitamente iniziata abbia potuto, indipendentemente dalla detenzione preventiva o espiatoria dell'estradando, essere portata a termine) allo Stato richiedente, laddove l'estradizione sia accordata, oppure rimesso in libertà, laddove l'estradizione sia rifiutata e non sia stato assunto un procedimento penale sostitutivo da parte delle autorità svizzere. L'art. 49 cpv. 2 AIMP non esige affatto che non possa decidersi in sede di reclamo sulla legittimità dell'ordine di arresto ai fini di estradizione sino a che esso non sia divenuto efficace. Tale disposizione

di legge stabilisce soltanto che l'ordine di arresto non diviene operante fintantoché duri la carcerazione preventiva o espiatoria, e ciò appare evidente, perché tale carcerazione prevalente è solo il corollario del diritto della Svizzera quale Stato richiesto di giudicare previamente l'estradando per i reati commessi in Svizzera (diritto al quale la Svizzera può peraltro di caso in caso rinunciare per ragioni di opportunità, provvisoriamente o definitivamente, imponendo eventualmente allo Stato richiedente di giudicare i fatti punibili commessi in Svizzera o di riconsegnare alla Svizzera l'estradando dopo il giudizio nello Stato richiedente, per esempio, dopo che egli vi abbia scontato la pena colà inflittagli). È vero che, nei casi in cui la carcerazione preventiva o espiatoria di un estradando per reati commessi in Svizzera sia lunga, può avvenire che sia superfluo decidere in sede di reclamo sulla legittimità di un ordine di arresto ai fini di estradizione, notificato durante la carcerazione preventiva o espiatoria, perché nel frattempo le autorità svizzere hanno deciso di accordare o di rifiutare l'estradizione, sicché, in virtù di tale decisione, sarebbe possibile di consegnare senz'altro l'estradando allo Stato richiedente o, in caso di rifiuto, di porlo in libertà al termine della carcerazione preventiva o espiatoria. Coerentemente con DTF DTF 111 Ib 50 occorrerebbe, d'altra parte, se si volesse rispettare rigorosamente il principio stabilito da tale giurisprudenza, emanare, o quanto meno notificare, solo al termine della carcerazione preventiva o espiatoria l'ordine di arresto ai fini di estradizione quando sia allora ancora pendente la procedura estradizionale. Poiché tuttavia l'ordine di arresto ai fini di estradizione continua - e con ragione - ad essere notificato all'estradando non appena l'autorità svizzera riceve la domanda di arresto provvisorio o di estradizione, occorrerebbe, come conseguenza di DTF 111 Ib 50, che tale ordine fosse nuovamente notificato al termine della carcerazione preventiva o espiatoria, o che l'estradando sia quanto meno in quel momento reso attento che il

termine per impugnare dinanzi alla Camera d'accusa del Tribunale federale l'ordine di arresto ricevuto settimane o mesi addietro comincia a correre. Ciò comporta inconvenienti e complicazioni, specialmente di ordine pratico, evidenti e non corrisponde all'interesse di nessuna delle parti implicate. La Svizzera ha un interesse ad allontanare dal proprio territorio il più presto possibile l'estradando ove la domanda di estradizione sia accolta (o eventualmente di espellerlo in certi casi di rifiuto dell'estradizione); lo Stato richiedente ha un interesse a veder decisa al più presto la domanda di estradizione, sicché una sollecita decisione almeno sulla carcerazione ai fini di estradizione costituisce già una tappa importante; l'estradando stesso ha un eminente interesse proprio - a torto negletto da DTF 111 Ib 50 - a sapere se, al termine della carcerazione preventiva o espiatoria, deve attendere in carcere o no l'esito della procedura di estradizione, ove questa sia tuttora pendente (da notarsi che, per consolidata giurisprudenza, la carcerazione costituisce durante questo periodo la norma). Tutti questi motivi fanno sì che la decisione su reclamo circa la legittimità dell'ordine di arresto ai fini di estradizione - che, giova ripeterlo, è notificato subito dopo l'arresto eseguito sulla richiesta provvisoria dello Stato richiedente - deve, almeno di regola, avvenire in base ad un'impugnazione effettuata entro i dieci giorni successivi alla notificazione. Che poi l'ordine di arresto, riconosciuto legittimo, divenga efficace, ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 AIMP, solo alla cessazione della carcerazione preventiva o espiatoria, è una conseguenza, come già si è detto sopra, logica e positiva; essa consente di abbreviare la procedura di estradizione e, se del caso, di consegnare immediatamente l'estradando allo Stato richiedente alla cessazione della carcerazione preventiva o espiatoria.
c) Perché sia possibile di tener conto di eventuali modificazioni della situazione tra la decisione sulla legittimità dell'ordine di arresto ai fini di estradizione ancora inefficace e il momento in cui tale ordine divenga efficace (cessazione della carcerazione preventiva o espiatoria), è certamente sempre consentito all'interessato di far valere motivi tratti da tali modificazioni, sempreché essi siano idonei a far prescindere da una carcerazione in vista d'estradizione (trattasi, in particolare, delle circostanze contemplate dall'art. 47 cpv. 1 e 2 AIMP) e non fossero noti al momento in cui l'interessato aveva la possibilità d'impugnare per la prima volta l'ordine di arresto ai fini di estradizione (così, se l'interessato fosse divenuto incarcerabile nel frattempo, egli potrebbe far valere tale circostanza anche dopo la scadenza del termine d'impugnazione dell'ordine di arresto, ossia anche

dopo i 10 giorni successivi alla notificazione di tale ordine). Va rilevato al proposito, che, in modo generale, qualsiasi persona carcerata per qualsiasi titolo, ha in qualsiasi momento diritto, già in base ai principi generali posti a tutela della libertà personale, di chiedere la propria liberazione all'autorità che ne ha ordinato l'arresto, ove sia in grado di dimostrare che le ragioni della sua detenzione, quali previste dalla legge, sono venute meno (v. ad es., art. 59 cpv. 2 DPA e altresì art. 50 cpv. 3 ultima proposizione AIMP che permette alla persona perseguita di chiedere in ogni tempo d'essere scarcerata; è peraltro dubbio - ma può rimanere indeciso nella fattispecie - se quest'ultima disposizione possa essere applicata in ogni caso anche in costanza di carcerazione preventiva o espiatoria, poiché l'interessato non potrebbe comunque essere posto in libertà prima che sia cessata la sua carcerazione preventiva o espiatoria). Le decisioni pronunciate dall'UFP su nuove domande di revoca di un ordine di arresto ai fini di estradizione sono sempre impugnabili dinanzi al Tribunale federale. È ovvio che sia l'UFP che il Tribunale federale esamineranno allora soltanto motivi nuovi e pertinenti.
Per le ragioni di cui sopra, si giustifica pertanto nella fattispecie concreta di esaminare il merito del reclamo presentato da J., benché esso sia diretto contro un ordine di arresto ai fini di estradizione che, conformemente all'art. 49 cpv. 2 AIMP, non può ancora essere eseguito.